

***Nozione e portata dell'indipendenza dell'Ordine giudiziario e dei giudici
Ruolo del Consiglio superiore della magistratura****

di Vladimiro Zagrebelsky – Già Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

SOMMARIO: 1. Indipendenza della magistratura e dei giudici. – 2. Origine e funzione dell'indipendenza dei giudici. L'art. 101 Cost. – 3. L'evoluzione dell'ordinamento giuridico cui il giudice è soggetto. – 4. La magistratura potere diffuso. I giudici voce dell'istituzione. – 5. Il valore attuale dell'indipendenza dei giudici. Il ruolo della Scuola superiore della magistratura. La posizione del CSM. – 6. Indipendenza anche dal CSM. Ma la composizione e il ruolo del CSM non sono neutri.

1. Indipendenza della magistratura e dei giudici

La posizione –l'esistenza stessa- del Consiglio superiore della magistratura è in funzione dell'autonomia e indipendenza dell'Ordine giudiziario, dell'indipendenza dei giudici e delle garanzie di cui gode il pubblico ministero (artt. 104 s. Cost.).

* Relazione svolta il 5 novembre 2019 nel Corso di formazione della Scuola superiore della magistratura, dal titolo Garanzie istituzionali di indipendenza della magistratura in Italia

Dopo la relazione del professor Massimo Luciani, che si è particolarmente soffermato sul Consiglio superiore della magistratura, credo utile svolgere qualche considerazione con particolare riferimento all'indipendenza dei giudici.

Una prima osservazione segnala che, diversamente dall'art. 104, il testo dell'art. 101 Cost. non usa il termine indipendenza, ma stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Non si tratta di sfumatura irrilevante, poiché la formula sottolinea con forza la dipendenza dei giudici dalla legge, anche se soltanto dalla legge.

Il richiamo all'indipendenza dei giudici va usato quindi tenendo conto della formula che si legge all'art. 101 Cost., che è più specifica di quella che richiama la indipendenza non solo nell'uso comune, ma anche nelle diverse carte internazionali che la menzionano come carattere ineludibile della nozione stessa di giudice.

Dall'art. 111 Cost. traiamo poi che il giudice deve essere terzo e imparziale nel processo che si svolge nel contraddittorio tra le parti. Dell'imparzialità rispetto alle parti l'indipendenza è presupposto necessario.

Quanto si ricava dagli artt. 101 e 111 non è isolato nel sistema, ma deve vivere insieme alle indicazioni che derivano dagli artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27 ed anche dagli artt. 54 e 98 Cost. Da ciò deriva che l'indipendenza dei giudici, pur appartenendo alla nozione stessa di giudice, è un valore finalizzato a risultati coerenti con quanto dispone la Costituzione, particolarmente negli articoli citati.

2. Origine e funzione dell'indipendenza dei giudici. L'art. 101 Cost.

L'indipendenza dei giudici nei vari ordinamenti e nelle varie epoche storiche risponde a esigenze e contingenze diverse, difficilmente riconoscibili nell'Italia di oggi. Essa va di conserva all'affermazione della separazione dei poteri, secondo funzioni e organi ad essi dedicati.

Ma accanto alla distinzione delle funzioni proprie dei classici tre poteri dello Stato, la storia indica che essa è stata intrecciata con la lotta tra ceti sociali e professionali, nel rapporto con il potere regio.

I caratteri specifici della storia inglese non ci dicono granché di utile. Molto di più ricaviamo dalla storia francese della separazione dei poteri. Nell'Inghilterra l'indipendenza dei giudici rispetto

al sovrano era coerente con un sistema che, in convivenza/contrapposizione con la Corona, per secoli ha visto anche la funzione legislativa monopolizzata dal ceto dei giuristi avvocati e giudici, che esprimeva i (non numerosi) giudici e con loro produceva (anche se diceva di solo dichiarare) la common law come diritto del Paese. Fu poi l'Act of Settlement (1701) a espressamente riconoscere l'indipendenza del potere giudiziario rispetto al Sovrano. Un contesto storico specifico, che difficilmente si dimostra rilevante per i sistemi continentali.

Molto più significativa la vicenda francese, per il trasferimento all'Italia unita tramite l'ordinamento piemontese. Nella Francia di Montesquieu e del suo *Esprit des Lois* (1748), dell'Illuminismo e della Rivoluzione l'indipendenza rispondeva alla necessità che le nuove classi sentivano di scindere l'interpretazione e applicazione della legge, non solo dal Re e dai signori feudali, ma anche dall'azione dei giudici della nobiltà di toga (specie quando fossero proprietari delle cariche, nel sistema di venalità delle stesse). E quella nobiltà era ceto che partecipava alla funzione politica e legislativa (anche nei *Parlements* che concorrevano in modo spesso conflittuale con il Re nella funzione legislativa).

Ma, da un lato il potere giudiziario veniva sottratto all'influenza del re e della nobiltà, dall'altro doveva essere sì indipendente, ma anche "invisibile e nullo" perché i giudici sarebbero soltanto "la bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non possono moderarne né la forza, né il rigore"¹.

E i giudici avrebbero dovuto essere persone estratte temporaneamente dal corpo sociale, non uno stabile corpo di professionisti. All'idea del potere nullo si riferiva l'Assemblea nazionale che, approvando nell'agosto 1789 la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, proclamava all'art. 16 che «Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri non ha Costituzione».

Potere nullo, tanto che, quando si manifestava più chiaramente una componente creativa nell'interpretazione della legge -e, ad opera della Corte di Cassazione, si imponeva a tutti i giudici-

¹ C.-L. de Montesquieu, *De l'esprit des lois*, Genève, 1748, Libro VI, capitolo 3 e Libro XI, capitolo 6. Il divieto di interpretare la legge è un punto centrale nella visione illuministica del ruolo del giudice, come reazione al diritto e al ruolo dei giudici nell'Antico Regime. Tra i tanti che si possono ricordare, C. Beccaria, *Dei Delitti e delle Pene*, Livorno, 1764, §§ IV, V; Voltaire (François-Marie Arouet), *Lois civiles et ecclesiastiques*, in *Dictionnaire philosophique*, tomo 2, 6° ed., Cramer, Ginevra, 1769. Intervenendo alla Assemblea nazionale costituente il 18 novembre 1790, Robespierre dichiarò che "Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l'acception qu'il avait dans l'Ancien Régime ne signifie plus rien dans le nouveau; il doit être ignoré de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi; alors il y a toujours identité de jurisprudence".

ecco l'invenzione del *référé législatif* e l'istituzione del Tribunale di Cassazione presso il Corpo legislativo (1790) (invenzione relativa, poiché già l'Ordinanza del 1667 di Luigi XIV imponeva ai giudici di rimettere le parti dinanzi al Re in ogni caso di diritto controverso²).

Successivamente, abrogato il *référé législatif* (1800), l'indipendenza dei giudici doveva impallidire con la legislazione napoleonica e la sua magistratura di funzionari, fortemente gerarchizzata. Quella legislazione si trasmetterà in grande misura all'Italia unificata, fino all'Ordinamento giudiziario del 1942.

Il che porta a dire che la separazione dei poteri e l'indipendenza dei giudici avevano come presupposto il fatto che i giudici fossero meri applicatori della legge creata altrove. A tale risultato concorreva la struttura gerarchica della magistratura disegnata in parallelo ai diversi gradi processuali, sotto il governo della Cassazione e del Ministro della giustizia.

L'assolutezza della pretesa di non interpretabilità della legge da parte del giudice (e dei giuristi in generale) prese poi fine con l'affermazione del dovere del giudice di decidere comunque ogni controversia, anche con richiamo ai principi generali, non ostante l'inevitabile insufficienza delle norme scritte ("*sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi*" - art. 4 Codice Napoleone)³.

Ai giudici -e alla Corte di cassazione in particolare- si chiese però di trovare e imporre l'interpretazione "esatta" della legge (così il ministro della giustizia Abrial alla cerimonia d'installazione della nuova Corte di cassazione francese, che, abolito il *référé législatif*, succedeva al Tribunale di cassazione).

Non più dunque l'interpretazione da parte del legislatore, ma l'interpretazione giudiziale, perché e purché "esatta" (e uniforme). L'esattezza che legittima l'interpretazione giudiziale è quel che rimane del divieto di interpretare la legge. E l'Ordinamento giudiziario italiano tuttora in vigore ne è espressione, quando all'art. 65 stabilisce che «La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale ...».

² N. Picardi, *Introduzione a Code Louis, Ordonnance Civile, 1667*, tomo I, Giuffrè, Milano, 1996, p. XVI s., XXIV s.

³ Si veda Portalis, Tronchet, Rigot-Preamexeu, Maleville, *Discours préliminaire de présentation du projet du Code Civil*, in *Recueil complet des discours prononcés lors de la présentation du Code Civil*, Paris, 1838, p.3 s. Sull'origine della modernità giuridica, in cui l'idea di Codice definisce il ruolo del giudice, v. P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Bari, Laterza, 2007; Id., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007.

Vi è motivo di credere che, nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente che diedero luogo all'attuale art. 101 Cost., l'opinione di riferimento sulla funzione del giudice nel momento interpretativo della legge non fosse molto lontana da quella che emerge dalla rapida ricognizione storica che precede. Se ne trova conferma quando i Costituenti rifiutarono di aggiungere "che interpreta secondo coscienza", alla formula dell'art. 101 che conosciamo.

Significativamente Piero Calamandrei nel 1939 aveva indicato la moralità del giurista, che "anche quando il contenuto della legge gli fa orrore, sa che nel rispettarla e farla rispettare quale essa è, anche se iniqua, si riafferma quell'ideale di uguaglianza e di reciprocità umana, che vivifica e riscalda l'apparente rigidità del sistema della legalità"⁴.

Successivamente avrebbe richiamato l'uso che i giuristi liberali, durante il fascismo, avevano potuto fare di quella soggezione alla legge per resistere alle maggiori distorsioni che il Regime pretendeva di imporre. E avrebbe mantenuto che l'astrattezza delle leggi è fondamentale conquista.

E di fronte alle aberrazioni prodotte dalle leggi delle dittature, con un percorso ideale simile a quello che condusse Gustav Radbruch a prospettare la clausola che porta il suo nome, sul finire della guerra, limitava il valore della soggezione dei giudici alle leggi al solo caso dei regimi liberi, "ai regimi animati dal soffio vivificatore della libertà, mentre le leggi della tirannia non sono che forma senza anima" (1944).

Ma limitandolo confermava il principio, valido nel nuovo regime che la Costituzione avrebbe garantito.

È dunque da credere che, anche se non nel senso banale e meccanico del giudice "bocca della legge", all'epoca della Costituente la soggezione del giudice alla legge fosse intesa come quella che lega strettamente i giudici alla esecuzione di una legge (ordinaria) generale e astratta.

3. L'evoluzione dell'ordinamento giuridico cui il giudice è soggetto

Sappiamo che una profonda evoluzione ha avuto luogo dopo la Costituzione.

⁴ P. Calamandrei, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina* (recensione a F. Lopez de Onate, *La certezza del diritto*, Roma, Tipografia Consorzio Nazionale, 1942), in Piero Calamandrei, *Opere Giuridiche, Problemi generali del diritto e del processo*, RomaTre-Press, 2019, p. 511. V. anche P. Calamandrei, *Il giudice e lo storico* (1939), *ivi*, p. 403-411.

La legge ha cessato di essere la misura di tutti i rapporti, poiché è essa stessa soggetta a giudizio: il giudizio di compatibilità con la Costituzione (un giudizio che richiede un raffinato esercizio di interpretazione e adeguamento, che lascia spesso ampio spazio a scelte di valore da parte dei giuristi e che è affidato, in fine, ai giudici).

L'istituzione delle Corti costituzionali ne è la conseguenza. Ciò è avvenuto perfino in Francia, con l'istituzione del *Conseil constitutionnel*, anch'esso "giudice delle leggi" (1958), superando l'idea che la legge prodotta dalla "volontà generale" non possa mai essere sottoposta al giudizio di un organo giudiziario.

Il processo storico, che ha visto la legge dello Stato, prima assurgere a unico e totalizzante strumento di regolazione dei rapporti giuridici e poi subire la severa riduzione di posizione conseguente all'introduzione di un'altra e sovraordinata fonte costituzionale, si è arricchito ulteriormente con il riconoscimento di fonti internazionali e, specificamente e particolarmente, europee.

Fonti non solo sovraordinate alla legge, ma anche, rispetto a essa, eterogenee per stile di redazione e origine (spesso, come per la Convenzione europea dei diritti umani, essenzialmente giurisprudenziale e casistica).

Lo scrutinio che il giudice interprete fa della "legalità della legge" viene effettuato con strumenti largamente discrezionali come sono il ricorso alla nozione di "ragionevolezza" della legge (da parte della Corte Costituzionale) o di "proporzione" dell'intervento statale (da parte della Corte europea dei diritti umani⁵). E al giudice si richiede, prima di sollevare questione di costituzionalità della legge, di ricorrere a tutti gli strumenti dell'interpretazione per ricercare, tra le diverse possibili, la interpretazione compatibile con la Costituzione (e con la Convenzione europea dei diritti umani).

Figlia di questo stato di cose è la stessa nozione di "diritto vivente" nella giurisprudenza, opposta a quello che per la sua aleatorietà vivente non è. Non "vivente" e tuttavia applicata nel decidere questa o quella controversia giudiziaria.

In questo quadro la pretesa che l'interpretazione giudiziale, riconosciuta inevitabile, sia però almeno "esatta" ha fatto il suo tempo. Perché l'interpretazione della legge non ha nulla della certezza della dimostrazione matematica. L'adozione di una soluzione interpretativa non significa che tesi diverse siano sbagliate.

⁵ A partire da *Soering c. Regno Unito*, del 7 luglio 1989, § 89.

I criteri interpretativi contenuti nella Preleggi, in maggiore o minor misura a seconda dei settori del diritto, sono divenuti del tutto insufficienti. La coppia del giusto/sbagliato raramente ha cittadinanza nell'interpretazione della legge. Essenziale è la persuasività dei motivi, con cui il giudice spiega il fondamento della sua decisione.

Se ne ha prova, nei sistemi che, con l'ammettere le opinioni separate dei giudici, dissenzienti o concordanti, rendono pubblica la possibilità di soluzioni diverse da quella adottata dalla maggioranza del collegio giudicante.

La coesistenza e la persistenza di interpretazioni diverse e contrapposte nella applicazione (soggezione) della legge è problema ben noto, che assume dimensioni maggiori nel quadro della nuova nozione di legge, come si è venuta affermando.

Esemplare è il segnale dato dalla Corte costituzionale quando ha giudicato che la presunzione di conoscenza della legge penale (art. 5 C.p.) cade se sulla norma si sia creato “*un gravemente caotico (...) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari*” (sentenza n. 364/1988).

Per suo conto la Corte europea, nell'interpretare e applicare la Convenzione secondo la quale la giurisprudenza integra e specifica la legge esprimendone il vero ed efficace contenuto, in materia penale ha ritenuto che il mutare *in pejus* dell'interpretazione della legge penale equivalga a una modifica legislativa, che non può essere retroattiva⁶.

In via generale, la Corte europea afferma che una giurisprudenza ondivaga e contraddittoria è incompatibile con il diritto delle parti processuali a un giudizio equo⁷.

La qualità della norma, che, per essere riconosciuta come “legge” ai fini della Convenzione europea dei diritti umani, richiede conoscibilità e prevedibilità, dipende anche dalla costanza della sua applicazione giudiziale⁸.

E la naturale evoluzione giurisprudenziale è compatibile con i principi di legalità e di equità dei giudizi solo se è accompagnata da un'efficace e pronta opera di stabilizzazione da parte delle Corti supreme⁹.

Sulla stessa linea si è posta la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa che, oltre a richiamare l'esigenza di indipendenza e imparzialità del potere giudiziario ha ritenuto necessario

⁶ *Pessino c. Francia*, del 10 ottobre 2006.

⁷ *Beian c. Romania (n.1)*, del 6 dicembre 2007, § 39.

⁸ *Kokkinakis c. Grecia*, del 25 maggio 1993, § 52; *Pessino c. Francia*, cit., §§ 28-37.

⁹ *Nejdet Sahin e Perihan Sahin c. Turchia*, 20 ottobre 2011, §§ 49-58, 61; *Paroisse Créco-Catholique Lupeni e altri c. Romania*, 29 novembre 2016, §§ 116-135.

soffermarsi sulla definizione del ruolo del giudice, affermando che egli deve avere il potere di determinare quali leggi siano applicabili al caso, risolvere questioni di fatto ed applicare la legge al fatto “ricorrendo a criteri interpretativi sufficientemente trasparenti e prevedibili”.

Non al momento dell’interpretazione, ma a quello della applicazione della legge si riferisce il fenomeno vistoso e in rapido aumento dello sfavore per leggi di applicazione automatica, che escludono ogni rilevanza degli elementi del caso concreto. In tal senso si muove la giurisprudenza della Corte costituzionale. Coerente è la spinta alla valorizzazione del caso concreto che viene dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, con il fondamentale criterio di proporzione nel caso specifico.

In prospettiva assisteremo all’aumento di leggi che, con l’uso di termini valoriali, rimetteranno sempre più ai giudici la concretizzazione del comando legislativo.

Già ora d’altra parte, la individualizzazione del trattamento penitenziario o il rinvio al criterio dei “migliori interessi del minore” sono esempi di settori dell’ordinamento in cui la soggezione del giudice alla legge ha perso molto della sua coerenza.

E correlativamente assumono peso rilevante le ideologie di settore, elaborate nell’ambito delle associazioni specializzate che vedono uniti spesso magistrati ed avvocati operanti nel settore specifico (diritto penitenziario, diritto minorile e della famiglia, ecc.).

L’evoluzione sopra accennata non consente di pensare a un ritorno indietro. Troppo forti sono le ragioni che l’hanno prodotta: dalla logica del costituzionalismo allo sviluppo delle fonti sovranazionali, all’insofferenza per l’eguaglianza formale derivante dalla astrattezza della legge e all’emergere della giurisprudenza casistica.

Occorre dunque prendere atto che la soggezione soltanto alla legge di cui all’art. 101 Cost. vive in un ordinamento giuridico radicalmente diverso da quello maturato dalla storia che l’ha preceduta e immaginato dai Costituenti. La “legge” è cambiata e con essa l’idea stessa di “soggezione”.

4. La magistratura potere diffuso. I giudici voce dell’istituzione

A partire dalla seconda metà degli anni ’60 del secolo scorso la magistratura (reclutata per concorso di carattere tecnico) ha visto eliminata la struttura gerarchica e liberata l’opera dei singoli giudici.

Non solo, ma anche per effetto della liberalizzazione dell'accesso all'Università, è stata largamente superata l'omogeneità/esclusività sociale che caratterizzava la magistratura. Sotto ogni profilo il pluralismo della società ha trovato rispondenza nella magistratura.

È questo il quadro nel quale al potere giudiziario è riconosciuta la natura di potere diffuso. E ciò in senso tecnico, perché ciascun giudice o collegio giudicante può dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario (al fine della ammissibilità del conflitto tra poteri).

Ma vi è anche un'interpretazione della formula che finisce per pretendere che ciascun magistrato in qualche modo disponga di tutto il potere giudiziario. Quest'ultima è nozione che attiene all'ideologia diffusa della magistratura, con il rischio che porti ad un pericoloso senso di onnipotenza e a sminuire il senso e le conseguenze della appartenenza ad una istituzione, la istituzione giudiziaria.

Le conseguenze negative sono di diversa natura. Mettendo da parte i casi di semplice errore nell'applicazione della legge, vi sono esempi di narcisismo giurisprudenziale, che spinge all'insofferenza verso la giurisprudenza consolidata o impedisce che una giurisprudenza si consolidi.

Ma più rilevante, quando si discuta della soggezione alla legge e si abbia attenzione all'art. 3 Cost., è il fenomeno dell'esistenza e persistenza di filoni giurisprudenziali caratterizzati dal riferimento prevalente a questo o quel principio costituzionale nel bilanciamento –spesso indispensabile- tra principi diversi.

Talora poi tali filoni giurisprudenziali fanno capo ad associazioni o gruppi organizzati di magistrati o di cui anche magistrati fanno parte. Accade cioè che oltre alla giurisprudenza personale di questo o quel giudice, siano identificabili giurisprudenze di gruppo.

Si comprende allora come le parti in giudizio e i loro avvocati si preoccupino di sapere chi sarà il loro giudice e cerchino di ricostruirne la biografia. La convinzione che l'esito della causa dipenda dal caso che la assegna a questo o quel giudice va certo molto oltre il reale fondamento. Nessuna appartenenza a gruppi o associazioni implica obblighi per il giudice.

Tuttavia non si può dire che quella preoccupazione sia totalmente infondata. Il principio costituzionale di precostituzione del giudice e la pratica tabellare non risolvono il problema che ne discende. E comunque, sia l'indipendenza, che l'imparzialità del giudice hanno un risvolto soggettivo, attinente alle apparenze e alle non arbitrarie preoccupazioni delle parti e della opinione pubblica generale.

Il problema esiste e ha più di un'implicazione. Sono in gioco il principio di eguaglianza davanti alla legge, l'imparzialità del giudice, la ragion d'essere della sua indipendenza, lo stesso modo di porsi della separazione dei poteri, con il tipo di legittimazione che caratterizza ciascuno di essi.

5. Il valore attuale dell'indipendenza dei giudici. Il ruolo della Scuola superiore della magistratura. La posizione del CSM

Alla constatazione della radicale differenza dell'indipendenza dei giudici, ora e nel disegno di cui l'art. 101 è espressione, si unisce, credo, la convinzione dell'inesistenza di una soluzione legislativa ai problemi presenti.

Certo si possono immaginare ulteriori strumenti che promuovano la capacità della Cassazione di risolvere la sua perdurante difficoltà ad assicurare coerenza e stabilità della giurisprudenza, ma la questione è fondamentalmente di carattere culturale, anzi ideologico.

Alla dignità dell'esser "servo della legge", deve sostituirsi quella di essere voce del potere giudiziario autonomo, tutto insieme garante dei diritti delle persone e, nella continuità dell'ordinamento, della realizzazione del disegno costituzionale. Di un potere giudiziario che è parte della comunità dei giuristi.

All'individualismo e alla settorialità culturale deve sostituirsi il senso di appartenenza all'istituzione. Quando un giudice pronuncia una sentenza non parla con la voce sua, ma dà voce alla istituzione giudiziaria.

Potente può essere l'opera della Scuola della magistratura, nel sollecitare uno spirito istituzionale, che non è di corporazione, ma appunto di una istituzione che vive nelle persone che la compongono.

È necessario allora che venga stimolata, come qualità professionale, la disponibilità a ricercare (e mantenere) soluzioni che possano dirsi espressione della istituzione giudiziaria nel suo complesso.

6. Indipendenza anche dal CSM. Ma la composizione e il ruolo del CSM non sono neutri

La soggezione soltanto alla legge implica indipendenza anche dal CSM. Tuttavia vi sono momenti in cui le delibere e i provvedimenti del CSM influiscono sulle modalità con cui le leggi sono applicate dai magistrati (es. le disposizioni organizzative degli uffici, le delibere riguardanti le priorità nella gestione degli affari, ecc.).

E le assegnazioni ai vari incarichi –gli incarichi direttivi in particolare- implicano valutazioni non neutre della professionalità dei magistrati.

È ora d'uso richiamare l'esigenza che il CSM consideri solo "il merito" quando debba scegliere tra più candidati. Ma, a parte la difficoltà di accertare il merito e -prima ancora- di definirlo, pretendere che questa sia la soluzione è illusorio.

È esperienza comune che possono essere in competizione magistrati non distinguibili sul piano del "merito" e tuttavia che promettono di agire (soprattutto se si tratti di incarichi direttivi) in modo diverso. Diverso per le correnti culturali che legittimamente e utilmente percorrono la magistratura, e quindi i modi di intendere la funzione giudiziaria, i disegni organizzativi degli uffici, ecc. Illusorio e negativo sarebbe ignorare questa realtà.

La scelta della Costituzione della elezione della parte del CSM riservata ai magistrati consente di dar spazio al pluralismo culturale e professionale e di raggiungere una utile sintesi.

Procedure di decisione più idonee possono essere messe in opera (è sconcertante che ancor ora il CSM assegni rilevanti incarichi direttivi senza procedere alla audizione dei candidati).

Ma quel pluralismo va rivitalizzato e apprezzato, invece che soppresso, espulso, ignorato come si vorrebbe fare con lo stravagante ricorso al sorteggio dei componenti magistrati del CSM.

Modo di operare del CSM e sua composizione ne sono conseguenza. La Scuola può essere potente strumento per assicurare che ciascun magistrato senta il legame che implica l'appartenenza all'Ordine giudiziario e per richiamare la magistratura a tornare a esprimere, nel dibattito culturale, le sue varie anime professionali e visioni del ruolo del potere giudiziario.